

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Principio di sinteticità degli atti processuali - Autorizzazione sfioramento - Appello su ordinanza cautelare - Esclusione.**

**CgA, decreto 9 giugno 2021, n. 122**

*“[...] avuto riguardo sia alla circostanza che si tratta di appello su ordinanza cautelare, sia alla materia del contendere (edilizia), sia all’oggetto del contenzioso (fabbricato a due elevazioni fuori terra), che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità degli atti processuali [...]”.*

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

VISTA l'istanza depositata in data 9.6.2021 da Francesco Rizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune Di Torregrotta (me) non costituito in giudizio; In relazione al proponendo appello per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Sicilia – Catania 18.5.2021 n. 284 VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

Ritenuto che si tratta di appello su ordinanza cautelare, che non richiede affatto la pedissequa riproposizione analitica di tutte le censure del primo grado (qui N. 0006621/2021 Prot.Ag.ID articolate in un ricorso e due atti di motivi aggiunti, peraltro il primo atto di motivi aggiunti in parte riproduttivo con copia e incolla dei motivi del ricorso introduttivo), senza che ciò comporti alcuna decadenza da esse, dato che il giudizio prosegue in prime cure; e che invece l’appello su ordinanza cautelare deve sinteticamente concentrarsi sui soli profili strettamente rilevanti per la valutazione del periculum in mora e del fumus boni iuris;

Ritenuto, avuto riguardo sia alla circostanza che si tratta di appello su ordinanza cautelare, sia alla materia del contendere (edilizia), sia all’oggetto del contenzioso (fabbricato a due elevazioni fuori terra), che il limite dimensionale di 70.000 caratteri (con esclusione di epigrafe, p.q.m. e riassunto introduttivo) sia non solo sufficiente ma persino sovrabbondante, alla luce del fondamentale principio di doverosa sinteticità degli atti processuali.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Così deciso in Palermo il giorno 9 giugno 2021.

Il Presidente

Rosanna De Nictolis